

Organo emittente: Sezione Controllo Regione Piemonte

Identificativo locale: SRCPIE/12/2023/PRSE

Data pubblicazione: 29/08/2023

Tipo deliberazione: Deliberazioni su bilanci consuntivi e preventivi con segnalazioni al consiglio com./prov e per per omesso invio delle relazioni ex art. 1, co. 166, l. 266/2005.

Descrizione: Comune di Belgirate (VB) - Esame rendiconti esercizi 2020 e 2021.

"Il comma 863 legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) - a sua volta modificato ad opera dell'art. 38-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 - prevede che "Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859". Quindi, sulla base di tale indicazione, la quota confluita nel risultato di amministrazione 2021 potrà essere liberata nel corso del 2022 se si verifica che nel corso del 2021 sono stati rispettati i tempi di pagamento e la riduzione dello stock del debito commerciale.

La previsione per cui l'accantonamento può essere liberato nell'esercizio successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni previste dalla norma, è motivata dalla circostanza che solo a fine anno, con la chiusura dell'esercizio, l'Ente dispone di dati certi e definitivi per il calcolo dell'indicatore di ritardo annuale di pagamento relativo alle fatture scadute nell'anno.

Tra i possibili strumenti per il recupero delle entrate di cui potrebbe essere valutata l'adozione da parte del Comune, merita di essere citato quanto previsto dell'articolo 15 ter del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34 così come modificato dalla Legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58 (Misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali).

La norma dispone che gli enti locali competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive possono disporre, con norma regolamentare, che il rilascio o il rinnovo e la permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti. Stante la rilevanza del credito tributario vantati dal Comune l'ente locale è stato invitato a valutare la richiamata ipotesi fornendo a questa Sezione elementi conoscitivi sulle soluzioni adottate.

"

Sezione regionale di controllo per il Piemonte

Deliberazione n.12/2023/SRCPIE/PRSE

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.ssa Maria Teresa POLITO Presidente

Dott.ssa Laura ALESIANI Referendario

Dott. Diego Maria POGGI Referendario

Dott. Massimo BELLIN Referendario

Dott. Fabio D'AULA Referendario

Dott. Paolo MARTA Referendario

Dott.ssa Maria DI VITA Referendario relatore

Dott. Massimiliano CARNIA Referendario

Nell'adunanza pubblica del 18 gennaio 2023

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Vista la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento

dell'Ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

Visto il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio

1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la Legge 21 marzo 1953, n. 161, contenente modificazioni al predetto Testo Unico;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Visto il Decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Viste le deliberazioni della Sezione delle Autonomie n. 07/SEZAUT/2021/INPR e n.

10/SEZAUT/2022/INPR che hanno approvato le linee guida cui devono attenersi, ai sensi

2

dell'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria per il

2006) gli Organi di revisione economica-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto, rispettivamente, della gestione 2020 e 2021 e relativi questionari;

Vista la relazione sul rendiconto relativa all'esercizio 2020 e 2021 redatte dall'Organo di revisione del Comune di Belgirate (VB), ai sensi del citato art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Viste le richieste istruttorie trasmesse al Comune di Belgirate con prot. 7694 del 28/09/2022 e nota prot. 16925 del 21/11/2022 e le risposte del Comune trasmesse con nota prot. 13609 del 20/10/2022 e prot. 17645 del 20/12/2022;

VISTA la richiesta di deferimento del Magistrato istruttore;

VISTA l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'adunanza pubblica in data 18 gennaio 2023;

VISTE le controdeduzioni al deferimento trasmesse dal Comune di Belgirate entro il termine

assegnato;

Udito il Relatore, Referendario Dott.ssa Maria Di Vita;

UDITI il Commissario Prefettizio Rosario Guercio Nuzio e la Responsabile finanziario, dott.ssa Elisa Ranuccio;

PREMESSO

La Legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, co. 166, ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, "ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica

e del coordinamento della finanza pubblica", svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co. 166), i bilanci di

previsione ed i rendiconti. La magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, co. 7, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità.

L'art 3, comma 1 lett. e), del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nel TUEL l'art. 148-bis, il quale prevede che "Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti".

Qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza "di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno" gli enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, "i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio", e a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati.

Come precisato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 60/2013 (e ribadito nelle

successive sentenze n. 39/2014 e 40/2014), l'art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e) del decreto legge n. 174 del 2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, diretti ad

evitare danni irreparabili agli equilibri di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un

piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità dei conti.

I citati controlli attribuiti alla Corte dei conti in quanto organo magistratuale terzo e indipendente sono, come evidenziato anche dalla Corte Costituzionale, compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in ragione del perseguimento del supremo interesse alla legalità costituzionale - finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica in riferimento agli artt. 81, 119 e 120 Cost. e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.).

Pertanto, qualora le irregolarità riscontrate dalla Sezione regionale non siano così gravi da

rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148 bis, co. 3 del TUEL, appare comunque opportuno segnalare agli Enti eventuali irregolarità contabili, specie se accompagnate da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficiarietà o di squilibrio. In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

L'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia,

sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

4

CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO

Si premette che con la deliberazione 151/2021/SRCPIE/PRSE, depositata il 28 ottobre 2021, questa Sezione regionale di controllo aveva accertato nell'esame del rendiconto 2019

diversi profili di criticità e irregolarità già in parte emersi dall'analisi del rendiconto 2018 e

così sintetizzabili:

1. l'errata applicazione, in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2019-2021 di una quota di avanzo disponibile dell'esercizio 2018 prima dell'approvazione del rendiconto

2018;

2. l'applicazione al bilancio di previsione 2019-2021 di avanzo di amministrazione per un importo maggiore rispetto a quanto risultante dal rendiconto al 31 dicembre 2018;

3. una scarsa capacità di riscossione dell'Ente in conto residui con riferimento ai titoli 1 e

3 delle entrate;

4. l'errata determinazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità, accantonato al risultato di

amministrazione del rendiconto dell'esercizio 2019;

5. la violazione dei tempi medi di pagamento, (indicatore di tempestività dei pagamenti per l'anno 2019 pari a 36 giorni).

Nella citata delibera veniva altresì disposto:

- che l'Ente provvedesse a rideterminare il Fondo crediti di dubbia esigibilità e, pertanto, a

riapprovare i prospetti dei risultati di amministrazione dei rendiconti degli anni 2019 e 2020, previa verifica, per l'ultimo rendiconto approvato, della congruità del fondo crediti di

dubbia esigibilità da determinarsi secondo i criteri indicati dal punto 3.3. e dall'esempio n.

5 dell'allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118 del 2011;

- ove fosse risultata da tale operazione una parte disponibile negativa, che l'Ente provvedesse al ripiano del disavanzo di amministrazione ai sensi dell'art 188 del TUEL.

1. Rideterminazione FCDE riapprovazione del rendiconto e ripiano del disavanzo

Con nota n. 5050 del 6 giugno 2022 l'Ente ha trasmesso le delibere consiliari n. 12 e n. 13

adottate in data 8 aprile 2022, con le quali ha provveduto a rideterminare il FCDE e a riapprovare i prospetti contabili relativi agli esercizi 2019 e 2020 in ottemperanza a quanto

disposto con la citata deliberazione di questa Sezione n. 151 del 2021.

E' stato riscontrato in sede istruttoria che l'Ente non aveva trasmesso gli allegati alle citate

delibere e che i dati in BDAP non risultavano aggiornati.

L'Ente, in riscontro alla richiesta istruttoria, con nota del 20/10/2022 ha trasmesso i prospetti contabili mancanti relativi al rendiconto 2020 - così come riapprovati nella citata

5

delibera dell'8 aprile 2022 - comunicando di avere provveduto ad aggiornare il 14 ottobre 2022 anche la base dati BDAP.

Per effetto della rideterminazione del FCDE (da euro 638.949,91 a euro 892.727,33) nel 2019 la quota disponibile del risultato di amministrazione diventa negativa e pari a euro - 253.777,42.

Per il 2020 il FCDE è stato ulteriormente aumentato (da euro 769.838,98 a euro 1.069.503,75) portando la quota disponibile del risultato di amministrazione a euro - 261.203,45.

Per entrambi gli esercizi l'aumento degli accantonamenti, a fronte di un risultato di competenza W1 positivo (euro 148.657,44 nel 2019 ed euro 245.516,65 nel 2020)

determina il mancato conseguimento dell'Equilibrio di bilancio W2 (euro -1.342,56 nel 2019

ed euro -53.739,7 nel 2020) e dell'Equilibrio complessivo W3 (euro - 227.176,77 nel 2019, euro - 32.545,81 nel 2020).

Si rammenta che gli enti a partire dal 2020 devono assicurare il rispetto di tutti gli equilibri

di bilancio (l'art. 7 del Decreto Ministero delle Finanze n. 106 del 1° agosto 2019 ha precisato che solo per l'esercizio 2019 le voci dell'Equilibrio di bilancio e Equilibrio complessivo hanno finalità conoscitiva).

L'obbligo di rispettare gli equilibri di bilancio è stato ribadito anche dalla Circolare MEF -

RGS - Prot. 36737 del 09/03/2020 la quale precisa che, fermo restando l'obbligo di conseguire un Risultato di competenza (W1) non negativo, ai fini della verifica del rispetto

degli equilibri di cui al comma 821 dell'articolo 1 della Legge n. 145 del 2018, gli enti devono tendere al rispetto dell'Equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio.

Con delibera n. 16, sempre adottata in data 8 aprile 2022, l'Ente aveva approvato un piano

di rientro ex art. 188 che prevedeva il ripiano del disavanzo di euro 261.203,45 risultante dal rendiconto 2020 riapprovato, in quote costanti di euro 63.444,36 in quattro anni dal

2022 al 2024.

Con successiva nota inviata nel giugno 2022 (prot. 5048 del 6/06/2022) l'Ente comunicava

che, a seguito di un'approfondita analisi della normativa, riteneva di dover riformulare il piano di rientro prevedendo un ripiano triennale.

Con la citata nota istruttoria del 28/09/2022 questa Sezione ha chiesto all'Ente di trasmettere la delibera di riformulazione del Piano.

L'Ente ha quindi provveduto ad inviare la delibera n. 7 del 29 luglio 2022, assunta dal Commissario Prefettizio per la provvisoria gestione dell'Ente con i poteri del Consiglio Comunale, nella quale si indica in premessa che la copertura del disavanzo nel termine di

quattro anni, prevista dal precedente piano, si pone in contrasto con quanto previsto

6

dall'art. 188 TUEL e dal principio contabile di cui all'Allegato 4.2 D. Lgs. n. 118 del 2011

che, al punto 9.2.24, impone di applicare immediatamente il disavanzo all'esercizio in corso

di gestione o, in alternativa, negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione.

Pertanto, con la citata delibera l'Ente ha riformulato il piano di rientro prevedendo il ripiano

del disavanzo di 261.203,45 in quote costanti di euro 84.592 nel triennio 2022-2024.

Dall'esame del rendiconto 2021 il disavanzo risulta leggermente ridotto con una quota disponibile del risultato di amministrazione pari a euro -245.402,59 ed equilibri di bilancio

sempre di segno negativo (Equilibrio di bilancio W2 -30.803,28; Equilibrio complessivo W3-

263.834,92).

Sempre in data 29 luglio 2022 l'Ente ha, quindi, assunto la delibera n. 9 con la quale il piano viene aggiornato tenendo conto del risultato di amministrazione 2021 e prevedendo

una copertura triennale del nuovo disavanzo in quote costanti di euro 81.800,8 nel triennio

2022-2024.

La Sezione prende atto delle nuove risultanze dei rendiconti 2019-2020, riapprovati a seguito del ricalcolo del FCDE e dell'iniziativa autocorrettiva adottata dall'Ente che ha modificato il piano di rientro originariamente approvato, prevedendo ora un termine triennale per la copertura del disavanzo, secondo un'interpretazione che appare in linea con i recenti precedenti giurisprudenziali di questa Sezione (deliberazioni n. 103 del 2021

e n. 83 del 2022).

In merito al risultato del rendiconto 2021, si rinvia a quanto più avanti messo in evidenza a proposito della corretta determinazione del Fondo garanzia debiti commerciali.

2. Gestione dei Residui e rapporti con società G.O.M.B.E S.r.l

In merito alla gestione dei residui attivi, si rileva che le percentuali di riscossione nel triennio risultano molto basse.

Riscossione residui titolo I Riscossione residui titolo III

Residui attivi

al 01/01 Riscossione in conto residui

% Residui attivi

al 01/01 Riscossione in conto residui

%

2019 967.580,88 67.723,87 7,00 44.912,04 12.909,13 28,74

2020 1.059.191,60 65.729,13 6,21 35.611,77 13.150,84 36,93

2021 1.175.926,09 55.089,77 4,68 71.720,41 15.521,12 21,64

Le determinanti della bassa riscossione in conto residui rilevate sul titolo 1 sono state esaminate già nell'ambito delle delibere n. 109/2020/SRCPIE/PRSE e della delibera n. 151/2021/SRCPIE/PRSE con le quali è stato posto in evidenza come la quota più consistente dei residui attivi afferenti al titolo 1 è riconducibile alla Società alberghiera

7

G.O.M.B.E. s.r.l da anni in una situazione di grave difficoltà finanziaria che rende difficile il recupero del credito vantato dal Comune.

In occasione degli approfondimenti istruttori condotti dalla Sezione sul rendiconto 2019, l'Ente aveva riferito che la proposta di accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis Legge fallimentare presentata dalla società G.O.M.B.E. srl, era stata rigettata, ma che, secondo notizie acquisite dai legali della Società, era stato proposto un nuovo piano concordatario

avanti al Tribunale fallimentare di Roma di cui però non erano noti né il contenuto né il relativo esito.

L'Ente metteva tuttavia in rilievo che vi era la probabilità di riscuotere solo una minima parte dei crediti nei confronti della società, in quanto sugli immobili di proprietà sono presenti ipoteche di primo grado iscritte da diversi istituti di credito.

Quanto affermato dal Comune in ordine alla esistenza di cause di prelazione che possono

pregiudicare le possibilità di soddisfazione del credito dell'Ente, trova conferma in uno dei

documenti trasmessi alla Sezione dall'Ente per ricostruire la vicenda della G.O.M.B.E. e precisamente nella proposta per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo,

presentata dalla società nel giugno 2017 che non ha poi avuto esito. Nella proposta viene

riportato che il Comune di Belgirate ha iscritto ipoteca di secondo su terreni Edificabili per

euro 200.000,00 e un'ipoteca di sesto grado sull'immobile Hotel Villa Carlotta per l'importo

di euro 100.000,00.

Con nota istruttoria del 28/09/2022 questa Sezione ha invitato il Comune a trasmettere aggiornati riferimenti sugli esiti della nuova istanza di ammissione a concordato preventivo

presentata dalla società al Tribunale di Roma e sulle prospettive di recupero del credito anche in relazione a possibilità di azioni nei confronti dei coobbligati.

Rispetto agli sviluppi della procedura concorsuale l'Ente ha fornito i seguenti

aggiornamenti: "la suddetta società dopo aver trasferito la propria sede legale in Roma Via

Circonvallazione Clodia 163/165 in data 24/05/2021 ha promosso domanda ex art. 161 comma 6 della legge fallimentare, riservandosi entro un assegnato termine una proposta definitiva di concordato preventivo o accordo di ristrutturazione dei debiti. L'istanza è stata

registrata dal Tribunale di Roma al n. 41/21, lo stesso Tribunale con specifico provvedimento ha assegnato come termine ultimo per la presentazione della suddetta proposta. Con provvedimento del 23.3.2022 il Tribunale di Roma ha dichiarato la propria incompetenza in favore del Tribunale di Verbania. Con successivo provvedimento del 02.05.2022 il Tribunale di Verbania ha nominato nella procedura C.P. 2/2022 il nuovo Commissario Giudiziale. Ad oggi siamo in attesa delle decisioni del Tribunale di Verbania

relativamente al piano concordatario presentato di cui non conosciamo ancora i dettagli".

Con riferimento al tema di possibili azioni di recupero verso i coobbligati, il Comune ha riferito che è stato dato incarico a un legale di intervenire nella procedura esecutiva immobiliare (RGE n. 35/2022) promossa da AMCO-ASSET MANAGEMENT COMPANY S.P.A.

contro i coobbligati Mugnai Maria Margherita e Mugnaio Ovidio, innanzi al Tribunale Civile

di Verbania. L'Ente ha riferito che l'udienza di comparizione delle parti è stata rinviata al 27/02/2023, in seguito alla richiesta di proroga avanzata dal CTU nominato per valutare i beni immobili pignorati e che i tempi di conclusione della procedura sono di difficile valutazione, in quanto potrebbero essere necessarie anche più aste prima che i beni pignorati vengano venduti. Anche per quanto riguarda le possibilità di recupero del credito,

l'Ente ha riferito che non è semplice effettuare una previsione in quanto il credito di AMCO-

ASSET è rilevante e non vi sono certezze sul prezzo di vendita dei beni pignorati.

In adunanza è stato precisato che tra i beni aggrediti vi è un immobile residenziale in un Comune meta di turismo invernale, su cui però è già iscritta un'ipoteca di primo grado per

un valore di circa 180 mila euro da parte di altro creditore.

Un ulteriore elemento che aveva formato oggetto di rilievo nella delibera di questa Sezione

151/2021/SRCPIE/PRSE è rappresentato dell'incongruenza tra l'importo del credito vantato

nei confronti della società, così come ricostruito dal Comune, e l'importo dei residui iscritti

a bilancio. Nella suddetta deliberazione si rilevava "la mancata risposta puntuale ad alcuni

quesiti posti all'Ente al fine di chiarire il rapporto esistente tra i crediti effettivamente vantati e quelli risultanti dal bilancio. In particolare, non è stato chiarito se tutti i crediti siano stati oggetto di accertamento (inteso come registrazione contabile nell'anno di competenza del tributo), in quale/i anno/i e per quale ragione siano stati stralciati dai bilanci".

E' stato pertanto richiesto all'Ente di trasmettere un prospetto dei crediti nei confronti della

società aggiornato al 31.12.2021 nel quale fossero indicati: 1) gli importi iscritti tra i residui

attivi riferibili alla società con indicazione di titolo e annualità di riferimento del credito 2)

gli importi, con indicazione di titolo e annualità di riferimento del credito, stralciati dal conto

del bilancio e iscritti nello stato patrimoniale (con indicazione delle date dei relativi stralci).

L'Ente in riscontro all'istruttoria ha allegato un prospetto dal quale risultavano al

31.12.2021 residui attivi relativi al titolo 1 pari a euro 1.120.836,32; di questi euro 905.237

risulterebbero vantati nei confronti della G.O.M.B.E srl.

Si è tuttavia osservato come nelle risposte all'istruttoria sul rendiconto 2019, l'Ente avesse

allegato un prospetto dal quale risultava il che il credito nei confronti della società

G.O.M.B.E. s.r.l. ammontava, alla data del 26.10.2021, a complessivi euro 1.238.882,80

9

a cui dovevano aggiungersi le somme a titolo di interessi di mora, sanzioni, aggio e spese

per un totale generale di euro 1.721.772,18.

È stato pertanto richiesto al Comune, con integrazione istruttoria (prot. 16925 del

21/11/2022) di argomentare specificatamente sull'incongruenza tra l'importo dei residui attivi al 31/12/2021 (euro 905.237) e il credito complessivo verso la società come ricostruito dall'Ente in occasione dell'istruttoria sul rendiconto 2019 (euro 1.721.772,18).

L'Ente ha precisato di non avere provveduto allo stralcio di crediti nei confronti della società

e che "Non sono note le ragioni delle discrasie presenti tra l'importo del credito vantato nei

confronti della società e l'importo dei residui attivi relativi alla G.O.M.B.E risultanti dal prospetto in possesso di codesta Sezione di controllo. Al riguardo, l'Ente si impegna a rimuoverle in sede di Rendiconto 2022".

La risposta del Comune anche in sede di integrazione istruttoria non è apparsa soddisfacente.

Si è innanzitutto rilevato che l'importo dei residui attivi relativi al titolo I indicati nell'ultima

ricostruzione inviata dall'Ente (euro 1.238.882,80) non coincide con quello segnalato in BDAP da cui risultano residui attivi complessivi alla data del 31.12.2021 pari a euro 1.212.714,27 di cui 1.122.284,29 relativi a esercizi precedenti.

Inoltre, si è fatto presente che l'ultimo aggiornamento dell'elenco residui riferibili alla società Gombe al 31/12/2021 (allegato B alla risposta alla risposta all'istruttoria inviata con prot. 13609 del 20/10/2022) sembra non comprendere tutti gli avvisi di accertamento

emessi nei confronti della società.

In sede di convocazione all'adunanza pubblica L'Ente e l'Organo di revisione sono stati, pertanto, invitati a spiegare le motivazioni di tali incongruenze, a precisare se, anche con riferimento all'Imu dovuta per le annualità 2019-2020-2021, l'Ente abbia provveduto all'emissione di avvisi di accertamento nei confronti della G.O.M.B.E srl, indicando

l'importo

complessivo del credito nei confronti della società che risulta all'Ente alla data del 31.12.2021.

Al riguardo, l'Ente ha precisato che:

Gli avvisi di accertamento nella prima tabella (allegato B risposta prot. 13609 del 20/10/2022) sono gli unici che non presentano discrasie con la contabilità. Per quanto concerne l'IMU dovuta per le annualità 2019-2020, sono stati emessi avvisi di accertamento distintamente n. prot. 2647 del 16.09.2020 per un importo di 99.974,81 e prot. 718 del 11.03. 2021 per € 105.973,31. Tali avvisi non sono stati accertati in

10

contabilità creando le discrasie in discussione. Mentre relativamente all'annualità 2021 si

provvederà quanto prima all'emissione dei relativi avvisi di accertamento.

Inoltre, l'Ente ha inviato un nuovo prospetto da cui risulterebbe un credito nei confronti della società, al 31.12.2021, per euro 1.344.856,11 cui devono aggiungersi euro 484.555,32 per un totale di euro 1.829.411,43.

In adunanza pubblica la responsabile del Servizio finanziario ha confermato gli importi sopra citati, spiegando che le differenze derivano dalla mancata registrazione non solo degli avvisi accertamento 2019-2020 ma anche di alcuni avvisi ante 2015, per motivazioni

che non è stato possibile ricostruire, dato il tempo trascorso.

E' stato tuttavia ribadito l'impegno a eliminare tali discrasie. In particolare, il Commissario

ha riferito che è intenzione dell'Ente stralciare dal bilancio i crediti nei confronti della

G.O.M.B.E. srl iscritti da più di tre anni, curando però che l'importo del credito complessivo

verso la società sia correttamente rappresentato nello stato patrimoniale.

L'Ente ha riferito che, in sede di bilancio di previsione, tenuto conto che l'IMU è gestita per

cassa, nella determinazione delle previsioni di entrata, in via prudenziale, non si è tenuto conto del gettito riferito a G.O.M.B.E.

Da quanto esposto sono evidenti il disordine e l'approssimazione che hanno finora

connotato la rilevazione contabile dei crediti verso la società G.O.M.B.E. Al riguardo si deve

sottolineare che la puntuale e tempestiva registrazione dei crediti verso la società, oltre a essere indispensabile per una rappresentazione veritiera e corretta del bilancio dell'Ente, risulta quanto mai urgente e necessaria per poter efficacemente far valere le ragioni di credito del Comune nelle azioni di recupero che sono state intraprese.

Sono stati altresì condotti approfondimenti su eventuali criticità nella riscossione dei crediti

nei confronti della società Hotel alla salute Srl, affittuaria dei rami di azienda relativi agli Hotel Milano e Villa Carlotta di proprietà della G.O.M.B.E. Con riferimento agli hotel di proprietà della G.O.M.B.E., quest'ultima continua, infatti, a essere soggetto passivo dell'IMU, mentre l'imposta di soggiorno e la TARI vengono versate dalla società Hotel alla salute Srl.

A tale proposito l'Ente ha riferito che sono state riscontrate difficoltà di riscossione sia per

l'imposta di soggiorno che per la TARI. A fine 2021 alla società Hotel alla salute S.r.l. è

stata concessa una rateizzazione della TARI, dietro rilascio di una garanzia fideiussoria. Nel

corso del 2022 il piano di rateizzazione è stato ulteriormente riformulato a richiesta della società, a seguito di difficoltà aziendali, ma le rate sono state pagate solo fino a giugno

2022.

11

L'Ente ha riferito che dopo numerose richieste di regolarizzazione delle rate scadute ha ritenuto di attivare le procedure per l'escussione della garanzia fideiussoria da parte della

Compagnia Assicurativa. Il complessivo debito della società Hotel alla Salute S.r.l.

ammonta a euro 59.628,33 per il tributo TARI 2019-2020-2021 ed euro 4.498 per l'imposta

di soggiorno anno 2021.

Con riferimento all'obbligo di riversare l'imposta di soggiorno si rammenta che con la sentenza n. 22/2016/QM le Sezioni riunite della Corte dei conti avevano superato le incertezze fino a quel momento registrate, esprimendosi nel senso della necessaria attribuzione al gestore della struttura ricettiva della qualifica di agente contabile, tenuto alla resa del conto giudiziale, in considerazione dell'instaurarsi con il Comune di rapporto di un servizio pubblico con contenuto principalmente contabile, avulso da quello tributario

che in concreto presuppone una "disponibilità materiale" di denaro pubblico.

Con l'art. 180, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. "decreto rilancio"), convertito con modificazioni dalla l. 17 luglio 2020, n. 77, l'art. 4, del d.lgs. n. 23/2011 è stato modificato assegnando al gestore della struttura ricettiva il ruolo di "responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi" del tributo.

Le Sezioni della Corte dei conti in sede giurisdizionale si sono già in diverse occasioni espresse sulle conseguenze della modifica normativa, e in particolare sulla possibilità di continuare a qualificare il gestore della struttura alberghiera come agente contabile anche

dopo l'attribuzione, a quest'ultimo, del ruolo di "responsabile di imposta" .

Sebbene alcune Sezioni abbiano espresso un indirizzo di segno contrario (cfr. Corte dei conti della Lombardia sentenza 38/2021, sez. Puglia sentenza 529/2022) in diverse pronunce si è affermato che l'innovazione legislativa non faccia venire meno la qualifica di

incaricato di pubblico servizio-agente contabile del titolare di struttura ricettiva (vedi in questo senso plurime pronunce della Sezione giurisdizionale Toscana - tra le più recenti n.

1 del 2021, nn. 85 e 252 del 2022 - la sentenza 275/2022 della Seconda Sezione Centrale d'Appello ma anche ordinanza n. 46/2022 della Sezione giurisdizionale Piemonte).

L'adesione a tale ultimo orientamento comporta che il responsabile della struttura ricettiva

venga considerato sottoposto alla resa del conto giudiziale e alla responsabilità "erariale",

con i conseguenti obblighi di denuncia e di segnalazione che gravano sull'amministrazione

ai sensi del Codice di giustizia Contabile (art. 52) nei casi di mancato riversamento dell'imposta di soggiorno.

Tra i possibili strumenti per il recupero delle entrate di cui potrebbe essere valutata l'adozione da parte del Comune, merita, inoltre, di essere citato quanto previsto

dell'articolo 15 ter del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34 così come modificato dalla

<https://corteconti-iit.almawave.cloud/api/portal/downloadDocument/sentenze/LOMBARDIA/SENTENZA/38/2021>

12

Legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58 (Misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali).

La norma dispone che gli enti locali competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività,

uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive possono disporre, con

norma regolamentare, che il rilascio o il rinnovo e la permanenza in esercizio siano

subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti

richiedenti. Stante la rilevanza del credito tributario vantato dal Comune si invita l'ente

locale a valutare la richiamata ipotesi fornendo a questa Sezione. elementi conoscitivi sulle

soluzioni adottate.

3. Rispetto dei parametri di deficitarietà strutturale

La scarsa capacità di riscossione dell'Ente determina il mancato rispetto dell' "Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47%" per gli esercizi 2019-2020-2021.

4. Accantonamenti e vincoli

4.1 Accantonamento a FCDE

Come indicato in premessa l'Ente a seguito dei rilievi della Sezione sull'inadeguatezza del

FCDE a provveduto ad un incremento dello stesso.

Al 31.12 2021 il FCDE risulta di euro 1.110.920,62, pari a ca. l'88% della somma dei residui

attivi del titolo 1 e 3 pari (euro 1.269.529,14).

Il FCDE risulta pertanto congruo e coerente con i criteri dettati dal punto 3.3. e dall'esempio

n. 5 dell'allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118 del 2011.

4.2 Accantonamenti per passività potenziali

In relazione all'accantonamento per passività potenziali di euro 70.477,49 euro, questa Sezione aveva già condotto approfondimenti in occasione dell'esame del rendiconto

2019.

L'Ente aveva riferito che l'accantonamento era stato effettuato a seguito della delibera del

Commissario Prefettizio n. 17 del 24 settembre 2019 ("Provvedimenti di cui all'articolo 193

del d.lgs. 267/2000. salvaguardia degli equilibri di bilancio") in relazione alle difficoltà di
13

recupero di un credito per rimborso del costo di incarichi professionali vantato nei confronti

della Società EMMEUNDICI s.r.l.

L'Ente, cui è stato richiesto di fornire aggiornamenti in merito, ha riferito che la precedente

Amministrazione aveva intrapreso un confronto con la Società EMMEUNDICI srl;

quest'ultima si sarebbe riservata di inoltrare una proposta per addivenire ad una soluzione

della vicenda ma tale percorso si sarebbe interrotto a seguito dello scioglimento del Consiglio Comunale.

Con integrazione istruttoria l'Ente è stato invitato a fornire maggiori riferimenti sulla vicenda e in particolare:

- sugli impegni che erano stati assunti dal Comune e dalla società sulla base del "Programma integrato di riqualificazione urbanistica" a suo tempo stipulato cui si fa riferimento nella convenzione con la società in precedenza trasmessa alla Corte;
- sull'importo degli eventuali residui attivi iscritti nei confronti della società e sui criteri in base ai quali è stato determinato tale accantonamento;
- sulle ragioni per cui non è stata trovata una soluzione alla vertenza con la società.

L'Ente al riguardo ha riferito che "l'unica convenzione sottoscritta tra il comune e la società

Emmeundici srl risale al 27/06/2007 (Allegato 1) approvata con deliberazione di Giunta n.

10 del 01/03/2007 (Allegato 2), la quale regolava l'impegno di Emmeundici a rimborsare al Comune le spese tecniche scaturenti dalle prestazioni professionali dell'Arch. Ripamonti

per la redazione del Piano integrato. Tale convenzione aveva la validità di un anno, per essa fu prestata polizza fideiussoria con scadenza 31/12/2007, mai rinnovata. Per quanto

concerne i residui, in contabilità è presente un residuo attivo di € 70.477,49 anno 2007.

Tale importo rappresenta il credito vantato dal comune di Belgirate nei confronti di Emmeundici. Ad oggi, il comune di Belgirate ha erogato all'arch. Ripamonti un acconto di € 20.000,00 su fattura 6/PA del 27/11/2015. Ed è proprio al fine di tutelare l'Ente dalla circostanza di una mancata riscossione del residuo attivo, che lo scrivente ha voluto costituire, in sede di approvazione degli equilibri di bilancio anno 2021, un fondo rischi futuri pari ad € 70.477,49, vincolando una quota libera dell'avanzo di amministrazione. Le ragioni per cui non è stata trovata una soluzione alla vicenda con la società sono di natura

"strettamente politica", che hanno spinto il Consiglio Comunale di Belgirate a non assumere

determinazioni definitive. Si precisa, infine, che ad oggi non sono stati iniziati o definiti procedimenti giudiziari, ordinari o monitori, vertente sulla vicenda".

In vista dell'adunanza pubblica l'Ente è stato invitato a precisare in modo più dettagliato sulle motivazioni che hanno determinato il sorgere del contenzioso con la società Emmeundici srl e sulle argomentazioni che la società adduce per giustificare il mancato pagamento del proprio debito. L'Ente è stato inoltre invitato a indicare le iniziative che il Comune intende assumere per ottenere il pagamento di quanto dovuto, considerato che,

in relazione al rilevante arco di tempo trascorso dalla stipula della convenzione, l'ulteriore

procrastinarsi della definizione della vicenda, aumenta il rischio di pregiudicare la possibilità

di riscossione del credito vantato dall'Ente.

A tale proposito l'Ente ha rappresentato "ad oggi, non esiste alcun contenzioso tra il

Comune di Belgirate e la società Emmeundici srl. Le argomentazioni che la società adduce

per giustificare il mancato pagamento del proprio debito è la mancata approvazione del Piano Integrato relativo agli immobili di sua proprietà. Infatti dalla documentazione agli atti la società non si è mai sottratta al pagamento, ma ha sempre riconosciuto e manifestato la volontà di pagare ad avvenuta approvazione del Piano Integrato o di altro strumento urbanistico da concordare con l'Amministrazione. L'unica iniziativa che può essere assunta è quella di sedersi ad un tavolo con la società Emmeundici srl per valutare

una soluzione di variante urbanistica relativa agli immobili di proprietà che consenta l'attuazione di interventi edilizi sugli stessi, ad oggi "congelati" in quanto le precedenti amministrazioni non hanno assunto provvedimenti al riguardo. Nella corrispondenza intercorsa, la società ha sempre dichiarato la disponibilità, una volta risolta la problematica

urbanistica, a riconoscere il pagamento a favore del Comune di Belgirate. L'attuazione di varianti e modifiche urbanistiche rientra, comunque, nella discrezionalità politica dell'Ente,

non di competenza dello scrivente Commissario, che in quanto organo tecnico, è tenuto a

curare l'ordinaria amministrazione."

In adunanza è stato precisato che qualche anno fa alla società è stata inviata una diffida ad adempiere alla quale la società ha risposto ribadendo l'intenzione di pagare una volta approvato il Piano.

La Sezione prende atto di quanto comunicato. Si deve considerare che, sebbene secondo

più risalenti indirizzi del giudice amministrativo, i poteri del Commissario straordinario non

troverebbero un limite nell'adozione di strumenti di pianificazione urbanistica (TAR

Campania Napoli Sez. I, sent. n 13585 del 7 ottobre 2004), più recenti pronunce hanno

espresso un orientamento di segno contrario; in questo senso si richiama la pronuncia Tar

Lazio, sez. staccata di Latina n. 457 del 24 agosto 2018, secondo cui "il Commissario

straordinario nominato in sostituzione degli organi di gestione ordinaria del Comune non è

legittimato ad adottare varianti ai piani generali dell'ente, né ad operare altre scelte

innovative di natura pianificatorio-territoriale, giacché la modifica dell'assetto urbanistico

previsto dal piano regolatore generale non può che essere espressione di una volontà

politica di rinnovamento nel territorio, sottratta alla gestione straordinaria del Comune".

Si invita in ogni caso l'Ente ad adottare tutte le iniziative necessarie a preservare le ragioni

di credito verso la società Emmeunidici srl, in attesa che vengano ricostituiti gli organi

elettivi del Comune che dovranno impegnarsi in una sollecita soluzione di una vicenda che

si protrae da oltre un decennio, valutando se sussistono le condizioni per dar corso alla

15

convenzione a suo tempo sottoscritta dall'Ente e pretendere l'adempimento delle

obbligazioni assunte dalla società, ovvero, eliminando in via definitiva il credito ancora

presente tra i residui attivi.

5. Indicatore di tempestività dei pagamenti e fondo garanzia debiti commerciali

Dall'analisi dei rendiconti degli esercizi 2017-2018-2019 sono risultate tempistiche di pagamento dei debiti commerciali oltre il limite previsto dalla normativa di riferimento.

Anche per il 2020 l'indicatore di tempestività del pagamento è risultato molto al di sopra delle soglie di legge (56 giorni). Nel 2021 l'indicatore scende entro i limiti di legge (-3gg).

Come noto dell'art. 1 della legge n. 145 del 2018 ha introdotto a partire dal 2021 anche l'obbligo di uno specifico accantonamento di risorse correnti per gli enti che non rispettano

i termini di pagamento delle transazioni commerciali, non riducono il debito pregresso o non alimentano correttamente la piattaforma dei crediti commerciali. La recente normativa

interviene anche sulle modalità di calcolo dei tempi di ritardo dei pagamenti dei debiti commerciali, stabilendo che: "l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti" è calcolato facendo riferimento alle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente (comma 859, lettera b) e "tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare" (comma 861).

Dalle domande 6.4. e 6.4.1. della Relazione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti (art. 1, commi 166 e ss., l. n.266/2005) relativa all'accantonamento al Fondo garanzia debiti commerciali si evince che l'Ente ha provveduto alla costituzione del Fondo.

Tuttavia, dai dati segnalati in BDAP lo stesso sembrerebbe invece inizialmente costituito per euro 8.550 euro e poi stornato.

Al riguardo l'Ente ha riferito che "Tenuto conto che l'accantonamento del fondo di garanzia

debiti commerciali a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di

amministrazione fino a quando l'ente non rispetta le condizioni prevista dalla norma, verificato che al 31/12/2021 l'Ente ha rispettato le condizioni previste, si è provveduto a dare evidenza nel risultato di amministrazione dell'accantonamento fatto nel bilancio di previsione e allo storno al 31/12/2021 per le ragioni sopra indicate”.

E' fuor di dubbio che le diverse modifiche normative che si sono susseguite con riferimento

all'istituto “fondo garanzia debiti commerciali” possono avere creato comprensibili incertezze sull'applicazione dell'istituto.

Si rammenta infatti che il testo originario del comma 862 prevedeva che, a fine esercizio, il fondo confluisse nella quota libera dell'avanzo. Il comma 4-quater dell'articolo 2 del d.l. n. 183 del 2020 ha poi sostituito il termine “libera” con il termine “vincolata”.

16

Il comma 863 legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) - a sua volta modificato ad opera dell'art. 38-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 - prevede che “Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859”.

Quindi, sulla base di tale indicazione, la quota confluita nel risultato di amministrazione 2021 potrà essere liberata nel corso del 2022 se si verifica che nel corso del 2021 sono stati rispettati i tempi di pagamento e la riduzione dello stock del debito commerciale.

La previsione per cui l'accantonamento può essere liberato nell'esercizio successivo a quello

in cui si sono verificate le condizioni previste dalla norma, è motivata dalla circostanza che

solo a fine anno, con la chiusura dell'esercizio. l'Ente dispone di dati certi e definitivi per il

calcolo dell'indicatore di ritardo annuale di pagamento relativo alle fatture scadute nell'anno.

6. Ripiano del disavanzo nell'esercizio 2022 e salvaguardia degli equilibri di bilancio

Nella delibera di riformulazione del piano adottata nel luglio 2022 sono indicate quali misure

volte alla riduzione del disavanzo: 1) la diminuzione dei mutui attraverso le alienazioni di beni 2) la rimodulazione dei contratti per servizi 3) una maggiore incisività nel contrasto all'evasione/elusione tributaria 4) la ricognizione della spesa e contrazione della spesa corrente.

Si è chiesto all'Ente di relazionare, sullo stato di attuazione delle singole misure adottate nell'esercizio 2022 in termini di entrate ed economie di spesa segnalando eventuali criticità

rispetto al conseguimento dell'obiettivo previsto. Si è inoltre invitato l'Ente a trasmettere la deliberazione di salvaguardia degli equilibri di bilancio adottata ai sensi dell'art. 193 del

TUEL.

L'Ente ha riferito che con delibera assunta dal Commissario con i poteri della Giunta

Comunale n. 6 dell'8 luglio 2022, è stato approvato un atto di indirizzo per individuare, per

un anno, una ditta a supporto dell'attività accertativa dell'IMU e della TARI. La ditta affidataria ha predisposto avvisi di accertamento TARI 2017 per un importo di euro 3.024,38 oltre a sanzioni e interessi che sono stati notificati ai debitori, ed è in corso la "fase di bonifica dei dati" per la predisposizione degli avvisi di accertamenti IMU 2017.

L'incarico comprende, inoltre, il supporto per l'attività di verifica della sussistenza dei requisiti di prima casa e di residenza. Con la stessa delibera è stato approvato un atto di

indirizzo per l'affidamento, unitamente agli altri comuni facenti parte dell'Unione del Vergante, della riscossione coattiva ad un agente di riscossione, al fine di ottenere

<http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-30;145!vig=2022-02-07>

17

economie di scala e una maggiore efficienza amministrativa. Secondo quanto riferito la procedura di selezione è stata affidata alla stazione appaltante della Provincia di Novara, che nel mese di dicembre ha consegnato i documenti relativi alla gara ed il nominativo della società vincitrice e sono in corso le verifiche propedeutiche all'affidamento provvisorio.

Con delibera del Commissario assunta con i poteri della Giunta Comunale n. 9 del 5 agosto

2022 è stato approvato un ulteriore atto di indirizzo per l'avvio delle procedure di verifica delle concessioni cimiteriali scadute. Ad oggi l'ufficio ha provveduto ad incamerare al somma di euro 30.500,00, ed ha in corso diverse altre procedure di rinnovo. Con riferimento all'Addizionale Comunale l'Ente ha comunicato che ad oggi è stato incassato il

93,13% di quanto previsto in bilancio. Tale previsione tiene conto dei dati ottenuti con il "Simulatore Addizionale comunale IRPEF per cassa" presente sulla piattaforma del MEF per

gli anni 2022-2023 e si presume che l'andamento sia in linea con le previsioni.

Sul fronte della spesa corrente, l'Ente ha indicato che è stato previsto un aggiornamento dei criteri di riparto delle spese di personale che permetteranno una riduzione dei trasferimenti all'Unione e di conseguenza una riduzione della spesa corrente. L'Ente ha inoltre rappresentato che la spesa corrente è costantemente monitorata soprattutto con riferimento ai costi delle utenze.

L'Ente ha riferito che, tenuto conto dei dati SIOPE, l'energia elettrica ha avuto un incremento del 32% e il gas del 66% comportando un aumento della spesa corrente finanziata solo in parte dai contributi statali previsti dall'articolo 27, comma 2, del d.l. n. 17/2022.

L'Ente ha precisato che è in fase di predisposizione la relazione semestrale sullo stato di attuazione del piano di rientro prevista dall'art. 188 TUEL, comma 1 che sarà inoltrata a questa Sezione non appena adottata. In ogni caso l'Ente ha riferito che "sulla base dei dati

precosuntivi, tenuto conto dell'aumento della spesa corrente relativa alle utenze e del ritardo nell'alienazione di alcuni beni immobili causata dal mancato ricevimento nell'anno

2022 del nulla osta preventivo del Segretariato Regionale del Ministero della Cultura e alla

Soprintendenza competente, il ripiano del disavanzo previsto per il 2022 risulta conseguibile, mentre la gestione 2022, in attesa dell'esito delle operazioni di riaccertamento dei residui, dovrebbe chiudersi in equilibrio".

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte, nei termini e con le considerazioni esplicitate nella parte motiva, con riguardo all'esame della relazione

al rendiconto relativo all'esercizio 2020 e all'esercizio 2021

18

ACCERTA

1. un disavanzo di euro 261.203,45 con riferimento al rendiconto 2020, a seguito della rideterminazione del FCDE e della riapprovazione dei relativi prospetti contabili con delibere adottate dall'Ente l'8 aprile 2022;

2. l'errata determinazione del risultato di amministrazione 2021 pari a euro 245.402,59 per effetto del mancato accantonamento del fondo garanzia debiti commerciali previsto dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) comma 859 e segg.;
3. il mancato rispetto dell'equilibrio di bilancio (W2) e dell'equilibrio complessivo (W3) per gli esercizi 2020 e 2021;
4. il superamento del parametro di deficitarietà strutturale riferito all'indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione negli esercizi 2020 e 2021;
5. il permanere anche per gli esercizi 2020 e 2021 di criticità nella riscossione dei residui attivi con particolare riguardo alle poste che riguardano la società G.O.M.B.E srl;
6. omissioni e imprecisioni nella registrazione dei crediti tributari vantati nei confronti della società G.O.M.B.E srl;
7. la violazione dei tempi medi di pagamento delle obbligazioni commerciali nell'esercizio 2020.

INVITA

Il Comune a:

1. attuare con tempestività interventi necessari per riscuotere i residui attivi conservati, con particolare riferimento ai crediti vantati nei confronti della società G.O.M.B.E srl, tenendo aggiornata questa Sezione sull'evoluzione della procedura concorsuale e delle azioni intraprese nei confronti dei garanti;
2. inviare entro 60 giorni una relazione che dia conto degli esiti delle azioni intraprese, per ottenere il pagamento del complessivo credito vantato nei confronti della società

Hotel alla Salute srl per TARI e imposta di soggiorno, riferendo sul risultato dell'escussione della garanzia fideiussoria e fornendo un aggiornamento anche sullo stato dei pagamenti delle imposte che fanno capo alla società per l'annualità 2022 tenendo conto di quanto indicato nella parte motivata;

3. assicurare l'allineamento tra le scritture contabili dell'Ente ed i crediti effettivamente vantati verso la società G.O.M.B.E srl, impegnandosi per il futuro ad una maggiore precisione nella tenuta della contabilità e ad una maggiore tempestività nell'emissione degli avvisi di accertamento relativi alle imposte accertate per cassa e non versate dalla predetta società;

<http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-30;145!vig=2022-02-07>

19

4. inviare, non appena approvata, la relazione semestrale sullo stato di attuazione del piano di rientro, prevista dall'art. 188 TUEL, comma 1, monitorando, in generale, la situazione finanziaria dell'Ente in modo da assicurare il ripristino di condizioni di equilibrio e la copertura del disavanzo nei termini previsti;

5. adottare tutte le iniziative necessarie a salvaguardare le ragioni di credito nei confronti della società Emmeunidici srl in attesa delle determinazioni che saranno assunte dagli organi comunali elettivi.

l'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune a vigilare sulla tenuta di un bilancio

veritiero e ordinato che garantisca piena coerenza tra le registrazioni contabili e le posizioni

di crediti e debito che fanno capo all'Ente, prestando ogni necessario supporto per

l'applicazione puntuale da parte dell'Ente stesso dei principi contabili di cui al D. Lgs. N. 267

del 2000 e del D.Lgs. n. 118 del 2011, assicurando costante ausilio nelle azioni da intraprendere per la riscossione dei crediti nei confronti delle società G.O.M.B.E srl e Hotel

della Salute srl.

DISPONE ALTRESI'

- che la presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale nella persona del Commissario straordinario dell'Ente e all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Belgirate;

- la pubblicazione nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente

Così deliberato nella Camera di consiglio del 18 gennaio 2023.

Il Relatore

Il Presidente

Dott.ssa Maria Di Vita

Dott.ssa Maria Teresa Polito

Depositato in Segreteria il 30 gennaio 2023

Il Funzionario Preposto

Nicola Mendoza

1. 2023-01-30T08:36:17+0100

2. MARIA DI VITA

2. 2023-01-30T10:54:51+0100

2. MARIA TERESA POLITO

3. 2023-01-30T11:09:39+0100

2. NICOLA MENDOZZA